

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Gestione del servizio
- Art. 3 Funzionario responsabile
- Art. 4 Classificazione del Comune

TITOLO II- IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

- Art. 5 Piano generale degli impianti
- Art. 6 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 7 Iter procedurale per l'istallazione di impianti pubblicitari
- Art. 8 Procedimento per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni
- Art. 9 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

TITOLO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 10 Oggetto
- Art. 11 Soggetto passivo
- Art. 12 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 13 Dichiarazione
- Art. 14 Pagamento dell'imposta
- Art. 15 Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 16 Riscossione coattiva
- Art. 17 Rimborsi
- Art. 18 Tariffe
- Art. 19 Tariffa per la pubblicità ordinaria
- Art. 20 Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 21 Tariffa per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 22 Tariffa per la pubblicità varia
- Art. 23 Riduzione dell'imposta
- Art. 24 Esenzioni
- Art. 25 Limitazioni e divieti

TITOLO IV - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 26 Istituzione del servizio
- Art. 27 Oggetto
- Art. 28 Soggetto passivo
- Art. 29 Superficie degli impianti
- Art. 30 Ripartizione della superficie e degli impianti
- Art. 31 Autorizzazione per le affissioni dirette
- Art. 32 Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 33 Riduzione del diritto
- Art. 34 Esenzioni dal diritto
- Art. 35 Modalità per le pubbliche affissioni

TITOLO V - CONTENZIOSO E SANZIONI

Art. 36 Contenzioso

Art. 37 Sanzioni tributarie ed interessi

Art. 38 Sanzioni amministrative

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 Rinvio

Art. 40 Entrata in vigore

TITOLO I - NORME GENERALI -

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni a norma del Capo I del D.Lgs. n. 507 del 15.11.93 e ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 che disciplina la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni i quali possono disciplinare con regolamento le proprie entrate eccetto ciò che attiene l'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Il presente regolamento viene adottato nel rispetto dei principi dettati dalla L. 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del Contribuente".

Art. 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e può essere gestito nelle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
- b) affidamento mediante convenzione all'azienda speciale;
- c) affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e mediante procedura di gara.

Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione determina la forma di gestione, anche separando la gestione dell'imposta di pubblicità dal Servizio delle pubbliche affissioni.

Nel caso di gestione in forma diretta viene nominato un funzionario responsabile.

Art. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Al Funzionario responsabile sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Il funzionario responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

La figura del Funzionario responsabile è da individuarsi nella figura massima apicale dell'area economico-finanziaria come indicato con la circolare del 21.6.1993 n. 3 del Ministero dell'Interno riguardo all'ICI. Il nominativo del funzionario responsabile va comunicato alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 4 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 507/93 il Comune di Guardamiglio in base alla popolazione residente è classificato nella classe V.

TITOLO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' -

Art. 6 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

In applicazione del presente regolamento dovrà essere redatto il Piano generale degli impianti che sarà deliberato dalla Giunta Comunale e deve in ogni caso contenere:

- a) il censimento degli impianti in atto;
- b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

Art. 7 - TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Il piano generale degli impianti dovrà prevedere la quantità degli impianti in base alla seguente tipologia:

- a) impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
- b) impianti su beni appartenenti o dati in godimento al Comune;

- c) impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
- d) impianti ai margini delle strade.

Art. 8 - ITER PROCEDURALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari deve farne apposita domanda di autorizzazione o concessione a seconda del tipo di intervento all'Ufficio Tecnico Comunale. La domanda deve contenere:

- a) - Per le persone fisiche:
 - le generalità, la residenza ed il codice fiscale del richiedente;
 - Per le società:
 - la partita IVA ed il codice fiscale
 - le generalità del rappresentante legale
 - denominazione e scopo sociale
 - sede legale ed effettiva
- b) L'indicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto
- c) La descrizione dell'impianto, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo
- d) La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione o autorizzazione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

Art. 9 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale rilascia l'autorizzazione o concessione, oppure comunica il diniego motivato al richiedente nei termini previsti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Il provvedimento di concessione è rilasciato previa ricevuta del versamento dell'imposta di pubblicità.

Copia della concessione o autorizzazione è trasmessa all'Ufficio Tributi ed entrate se la gestione dell'Imposta sulla pubblicità è effettuata in forma diretta altrimenti al concessionario.

Art. 10 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

TITOLO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' -

Art. 11 - OGGETTO

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 12 - SOGGETTO PASSIVO

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità in via principale colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 13 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato.

Per superfici inferiori a 300 cmq non si applica l'imposta.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e vanno applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 14 - DICHIARAZIONE

Prima di iniziare la pubblicità il soggetto passivo individuato dall'art. 6 del D.Lgs 507/93 deve presentare al Comune o al concessionario (se il servizio è dato in concessione) apposita dichiarazione su modello predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati o su carta normale indicando comunque tutti i dati necessari e cioè le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione e la consistenza dei mezzi pubblicitari, gli estremi dell'autorizzazione o concessione, con l'indicazione per le persone fisiche del codice fiscale, nome e cognome, data e luogo di nascita e residenza; per le società la denuncia dovrà rilevare la partita IVA e il codice fiscale, i dati identificativi del legale rappresentante, la denominazione e relativo scopo sociale, la sede legale o effettiva.

La dichiarazione deve essere presentata anche per variazione della pubblicità e si deve procedere al conguaglio.

Il rilascio della concessione viene trasmessa dal responsabile dell'Ufficio tecnico all'Ufficio Tributi e vale come dichiarazione.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni. Tale dichiarazione si intende prorogata con il pagamento dell'imposta relativa entro il **30 aprile** dell'anno di riferimento sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro lo stesso termine.

Nei casi di omessa dichiarazione la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 del D.Lgs 507/93 (pubblicità ordinaria, pubblicità effettuata con veicoli, pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni) si presume effettuata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata; per le altre fattispecie di pubblicità la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 15 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli artt. 12 comma 1 e 3, 13 e 14 comma 1 e 3 del D.Lgs 507/93 (pubblicità ordinaria, per quella effettuata con veicoli e per quella con pannelli luminosi) per anno solare di riferimento, per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Per l'anno 2004 il termine per il versamento dell'imposta sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche previsto per il 31 gennaio rispettivamente dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 507/93 e dall'art. 50, commi 2 e 5 bis, e' fissato al 31 marzo con riserva della Giunta Comunale di disporre e con proprio atto deliberativo eventuali proroghe, in caso di giustificato motivo, anche per anni successivi.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o al Concessionario (in caso di affidamento in concessione) su apposito modello conforme alle disposizioni ministeriali. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione. Per la pubblicità annuale se è di importo superiore a 1.500 € l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuale risulta pari o inferiore a 10 €.

Art. 16 - RETTIFICHE ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Entro 2 anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio. L'avviso deve indicare il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

L'avviso deve indicare inoltre:

- l'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito allo stesso e il nominativo del Responsabile del procedimento,
- l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito dell'atto, in sede di autotutela,
- le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune o nel caso di gestione in concessione da un rappresentante del concessionario.

L'avviso deve essere notificato al contribuente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite il messo comunale, sempre garantendo che il contenuto dell'atto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

Non si emettono gli avvisi di accertamento e di liquidazione quando l'importo complessivo comprensivo di sanzioni e interessi risulta uguale o inferiore a 10 €.

Art. 17 - RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme richieste dal comune con l'avviso di accertamento per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Dpr 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni oppure secondo le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 e successive modificazioni tramite ingiunzione.

Art. 18 - RIMBORSI

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza entro il termine di due anni dai giorni in cui è stato effettuato il pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Il Comune provvede al rimborso nel termine di 90 giorni.

Art. 19 - TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubblicità affissioni sono applicate nel rispetto della legge e con deliberazione comunale da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancata adozione della deliberazione le tariffe in vigore si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 20 - TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA

Si applica la tariffa deliberata per ogni metro quadrato e per anno solare per:

- a) Pubblicità effettuata con insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e simili (Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a 3 mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella prevista);
- b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

Si applicano la maggiorazione del 50% per la pubblicità compresa fra mq 5,5 e mq 8,5.

Si applica la maggiorazione del 100% per la pubblicità con superficie superiore a mq 8,5.

Art. 21 - TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

a) Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviere, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato la tariffa è quella applicata per le pubblicità ordinarie con le stesse maggiorazioni per superficie fra mq 5,5 e 8,5 e oltre 8,5

b) Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune dove ha sede l'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascuno anno o a quello successivo di immatricolazione hanno in dotazione i veicoli detti.

L'imposta dovuta è quella indicata all'art. 13 del D.Lgs 507/93 come successivamente modificato dall'art. 5-bis del D.L. 452/2001 convertito dalla legge 16/2002.

La tariffa è raddoppiata per i veicoli circolanti con rimorchio.

L'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale (o denominazione) e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non superiore alla superficie di 0,5 mq.

Art. 22 - TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni le cui fattispecie sono individuate dall'art. 14 del D.Lgs 507/93 si applica l'imposta per metro quadro di superficie e per anno solare indipendentemente dal numero dei messaggi per l'importo riferito alla classe del Comune indicato nell'art. 14 co. 1 del D.Lgs 507/93.

Per la pubblicità di durata non superiore a 3 mesi la tariffa applicabile è un decimo di quella prevista.

L'imposta è ridotta della metà se la pubblicità è effettuata per conto proprio.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti si applica l'imposta per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie in base all'importo corrispondente alla classe del Comune secondo l'art. 14 comma 4 del D.Lgs 507/93.

Se la pubblicità ha durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.

Art. 23 - TARIFFA PER LA PUBBLICITA' VARIA

a) Pubblicità effettuata con striscioni e mezzi similari che attraversano strade o piazze si applica la tariffa ordinaria per metro quadro e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione.

b) Pubblicità effettuata da aereomobili con la casistica individuata dall'art. 15 co 2 del D.Lgs 507/93 è dovuta l'imposta per ogni giorno o frazione indipendentemente dai soggetti reclamizzati per l'importo rapportato alla classe del Comune stabilito dal comma 2 dell'art. 15 D.Lgs 507/93.

c) Per la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili si applica l'imposta della pubblicità con aereomobili ridotta della metà.

d) Pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario previsto dall'art. 15 comma 4 del D.Lgs 507/93 è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione per ogni giorno o frazione rapportata alla classe del Comune secondo quanto stabilito dallo stesso articolo citato.

e) Pubblicità effettuata a mezzo di amplificatori e simili per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è dovuta l'imposta stabilita dall'art. 15 co. 5 del D.Lgs 507/93.

Art. 24 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

L'imposta sulla pubblicità è ridotta della metà per:

- a) pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
- b) pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
- c) pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 25 - ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva dimezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs 507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. Art. 17 D.Lgs 507/93.
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede dove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. Si considerano "insegne di esercizio" quei mezzi che contengono un messaggio, emblematico o nominativo, che contraddistingua il locale nel quale si esercita un'attività commerciale o un'attività diretta alla produzione di beni o servizi.

Art. 26 - LIMITAZIONI E DIVIETI

Sono vietate le forme pubblicitarie contrarie al pubblico decoro.

E' vietata ogni forma di pubblicità sugli edifici di carattere storico e su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico.

Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) l'art. 23 del nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs 30.4.92 n. 285;

b) gli artt. da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.92 n. 495;

Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

- a) l'art. 23 comma 2 del nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285/92);
- b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. 495/92).

E' fatto divieto di esercitare la pubblicità sonora dalle ore 22 alle ore 9 e dalle ore 14 alle ore 16. Salvo eventuali deroghe da concedersi da parte dell'Amministrazione Comunale in occasione di festeggiamenti o manifestazioni di interesse locale.

E' vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona ospedaliera e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro e alla sicurezza stradale.

TITOLO IV - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Art. 27- ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

E' istituito in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18 comma 2 del D.Lgs 507/93, il servizio delle Pubbliche Affissioni.

Art. 28 - OGGETTO

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 29 - SOGGETTO PASSIVO

Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio, e in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 30 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in 12 metri quadrati per ogni mille abitanti. La Giunta Comunale con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

Art. 31 - RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

La superficie degli impianti di cui al precedente art. 28 da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque priva di rilevanza economica..... 20%
- b) alle affissioni di natura commerciale..... 70%
- c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario per pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette... 10%

Art. 32 - AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12 comma 3 del D.Lgs 507/93 occorre l'autorizzazione.

Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, è dovuto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione ed è applicata l'imposta di pubblicità in base alla superficie complessiva degli impianti.

L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con n. 2 copie:

- a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato o dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico;
- b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
- c) planimetria della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
- d) disegno dell'impianto;
- e) per le persone fisiche le generalità, la residenza ed il codice fiscale del richiedente; per le società la partita IVA ed il codice fiscale le generalità del rappresentante legale la denominazione e scopo sociale, la sede legale e effettiva.

Art. 33 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto è quella stabilita dall'art. 19 del D.L. 507/93.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità dell'art. 9 del D.Lgs 507/93.

Art. 34 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

Il diritto sulle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 35 - ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 36 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione e dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo dell'effettuazione delle affissioni causato dalle avversità atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se si tratta di affissioni di contenuto commerciale ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onere, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

TITOLO V - CONTENZIOSO E SANZIONI

Art. 37 - CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 546 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale decreto disciplina le disposizioni sul processo tributario definendo gli organi e l'oggetto della giurisdizione tributaria, i poteri delle commissioni tributarie, le parti e la loro rappresentanza ed assistenza in giudizio, il processo, il procedimento cautelare e conciliativo, il ricorso per cassazione, la revocazione e l'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie.

Art. 38- SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai decreti legislativi di riforma delle sanzioni amministrative: D.Lgs. 471/97 che disciplina le sanzioni tributarie non

penali in materia di imposte dirette, di iva e di riscossione dei tributi; D.Lgs. 472/97 che detta le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie disciplinando in particolare il principio di legalità, le cause di non punibilità, i criteri di determinazione della sanzione; D.Lgs. 473/97 che disciplina la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi indiretti ed in materia di tributi locali.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti Comune, ancorché modificati successivamente dallo stesso comune, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti conseguenti direttamente a ritardi, omissioni od errori del Comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando è sola violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 39 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative previste dall'articolo 24 del D.Lgs. 507/93.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni ed al regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 41 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2004 e sostituisce il precedente regolamento deliberato dal CC con deliberazione n. 46 del 16 giugno 1994.

2. Entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto definitivo, il regolamento e la relativa delibera consiliare, sono trasmessi al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso del loro estratto sulla Gazzetta Ufficiale.